

FOGLIO INFORMATIVO

relativo alle operazioni di

ANTICIPO SU CREDITI E/O FATTURE

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca di Credito Cooperativo di Cremeno Società cooperativa
Via XXV Aprile 16/18 - 23814 - Cremeno (Lc)
Tel.: 0341-996335 – Fax: 0341-999432
email servizio.clienti@cremeno.bcc.it / sito internet www.bccccremeno.it
Registro delle Imprese della CCIAA di Lecco n 00337470132
Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 3047 - cod. ABI 08515.9
Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A165878

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo

CHE COS'È L'ANTICIPO SU CREDITI E/O FATTURE

L'operazione di **anticipo su crediti e/o fatture** permette di trasformare immediatamente in denaro un proprio credito verso un terzo, con il cui incasso - derivante da apposito mandato del cliente o da cessione del credito da parte di questi - la Banca ottiene il rimborso delle somme anticipate.

Per la gestione dell'operazione viene acceso un conto anticipi, di esclusiva rilevanza interna.

L'importo che risulta dalle fatture presentate alla Banca viene – in caso di accoglimento della richiesta di anticipazione - addebitato al conto anticipi, al netto dello scarto convenuto, con contestuale accredito al conto corrente ordinario.

Se il terzo debitore effettua il pagamento di quanto dovuto, si estingue la partita debitoria del cliente nei confronti della Banca. Nel caso invece il terzo debitore non adempia l'obbligazione, alla scadenza dei termini di pagamento delle fatture e trascorsi i giorni tecnici eventualmente convenuti, la partita debitoria accesa al conto anticipi è ugualmente estinta, con addebito della posta al conto ordinario del cliente.

Le competenze maturate sul conto anticipi sono portate a debito del corrispondente conto corrente ordinario.

Tra i **principali rischi** vanno considerati:

- l'obbligo da parte del cliente di rimborsare alla Banca le somme da questa anticipate in caso di mancato pagamento da parte del terzo debitore;
- la variazione in senso sfavorevole al Cliente delle condizioni normative ed economiche (tassi di interesse, commissioni e spese), ove contrattualmente previsto e comunque in presenza di un giustificato motivo.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.

TASSI MASSIMI		Tasso debitore nominale annuo	Tasso debitore effettivo annuo
	per utilizzo nei limiti del fido accordato	7,500 %	7,714 %
	per utilizzo oltre i limiti del fido accordato	12,00 %	12,551 %
	per operazioni occasionali	N.D.	N.D.
tasso di mora	12,00 %	12,551 %	
CAPITALIZZAZIONE	periodicità di calcolo degli interessi	gli interessi sono liquidati con periodicità non inferiore al trimestre e comunque all'atto dell'estinzione del rapporto	
	modalità di calcolo degli interessi	gli interessi sono calcolati con riferimento all'anno civile (365 giorni)	
COMMISSIONI E SPESE MASSIME	commissione per la messa a disposizione dei fondi (chiamata anche commissione sull'accordato)	0,50 % ogni <i>trimestre</i>	
	commissione omnicomprensiva calcolata nella misura massima dello 0,50% in via trimestrale posticipata e determinata dalla media dei fidi accordati in essere nel trimestre per ciascun rapporto		
	spese collegate all'erogazione del credito (visure, accesso a base dati, ecc.)	€ 0,00	
	spesa di istruttoria iniziale	Fino a € 2.000,00 Oltre € 2.000,00:	€ 30,00
		clienti consumatori	€ 100,00
		imprese in contabilità semplificata	€ 200,00
		imprese in contabilità ordinaria	€ 300,00
	spese per comunicazioni periodiche → in forma cartacea → on line	€ 1,50 gratuite	
	spese per altre comunicazioni, ad eccezione di quelle concernenti variazioni unilaterali	€ 1,50	
	copia documentazione	Min euro 2,00 max euro 250,00 in funzione del tempo occorrente ad eseguire la ricerca dei documenti.	
per incasso	€ 2,00 per effetto - € 5,00 per ogni presentazione		
per insoluto	€ 3,50		
per richiamo	€ 15,00		
per proroga	€ 3,50		
VALUTE	alla presentazione dei documenti	addebito delle somme sul conto anticipi e accredito sul conto ordinario con valuta pari alla data di presentazione dei documenti	
	all'estinzione dell'anticipazione	accredito delle somme sul conto anticipi e addebito sul conto ordinario con valuta pari alla valuta di accredito del mezzo di pagamento utilizzato dal terzo debitore, ovvero, in caso di mancato pagamento da parte del terzo debitore, con valuta data dell'operazione	

Per altri termini e condizioni applicabili si rimanda a quanto indicato nel foglio informativo relativo ai servizi di incasso e pagamento, al quale si rinvia.

TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE (TAEG)

Si riportano i costi **orientativi** dell'anticipo su fatture riferiti ad ipotesi esemplificative di operatività indicate dalla Banca d'Italia.

È possibile ottenere un calcolo personalizzato dei costi, in base alle proprie reali esigenze, utilizzando l'algoritmo pubblicato sul sito internet della banca.

La formula di calcolo dell' TAEG su base annua è la seguente:

$$TAEG = \left(\frac{\text{utilizzato} + \text{interessi} + \text{oneri}}{\text{utilizzato}} \right)^t - 1$$

Negli esempi che seguono il TAEG è calcolato assumendo un fido accordato di 1.500 euro, utilizzato mediante presentazione di un'unica fattura. Se il fido è a tempo indeterminato si assume che abbia una durata pari a 3 mesi Si ipotizza inoltre che gli interessi e gli oneri siano liquidati alla scadenza dell'anticipazione.

Esempio 1 Il contratto prevede l'applicazione della commissione per la messa a disposizione dei fondi	Accordato: 1.500 euro	Tasso debitore nominale annuo: 7,50%	Interessi, su base trimestrale: 28,13 euro
	Utilizzato: 1.500 euro per tutta la durata	Commissione per la messa a disposizione dei fondi: 2,00% dell' accordato su base annua	Commissione per la messa a disposizione dei fondi, su base trimestrale: 7,50 euro
	Durata dell'anticipazione: 3 mesi	Spese collegate all' erogazione del credito: Euro 30,00 una tantum	Spese, su base trimestrale: 15,00 euro
			TAEG = 12,01%

Esempio 2 Il contratto non prevede l'applicazione della commissione per la messa a disposizione dei fondi	Accordato: 1.500 euro	Tasso debitore nominale annuo: 7,50%	Interessi, su base trimestrale: 28,13 euro
	Utilizzato: 1.500 euro per tutta la durata	Commissione per la messa a disposizione dei fondi: 0,00% dell' accordato su base annua	Commissione per la messa a disposizione dei fondi, su base trimestrale: 0,00 euro
	Durata dell'anticipazione: 3 mesi	Spese collegate all' erogazione del credito: Euro 30,00 una tantum	Spese, su base trimestrale: 7,50 euro
			TAEG = 9,84%

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)**, previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alla categoria "finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale" può essere consultato presso le filiali della Banca [e sul sito internet di questa (www.bcccremeno.it)].

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Trattandosi di rapporto a tempo indeterminato, la Banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto, nonché di ridurre o di sospendere la linea di credito, con preavviso di 30 giorni.

Decorso il termine di preavviso, il Cliente è tenuto al pagamento di quanto dovuto per capitale e interessi maturati, con facoltà della Banca di esigere l'immediato pagamento dei crediti e/o delle fatture presentati, anche se a scadere o scaduti e dei quali non si conosce l'esito.

In presenza di giustificato motivo il preavviso non è dovuto.

Analogha facoltà di recesso ha il Cliente, con effetto di chiusura del rapporto senza oneri o penalità, mediante il pagamento di quanto dovuto per capitale e interessi maturati e salva la definizione delle operazioni in corso.

Tempi massimi per la chiusura del rapporto

In caso di recesso del Cliente, la Banca è tenuta a chiudere il rapporto entro 30 giorni decorrenti dalla data di pagamento di quanto dovuto dal Cliente stesso per capitale e interessi maturati e per la definizione delle operazioni in corso.

Reclami, ricorsi e mediazione

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca ((indirizzo Banca di Credito Cooperativo di Cremeno S.c. – Via XXV Aprile 16/18 - 23814 CREMENO - Lc), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento, mediante raccomandata a.r. oppure tramite fax al n. 0341/99432 oppure all'indirizzo e-mail servizio.clienti@cremeno.bcc.it.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, in alternativa al ricorso al giudice, può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
- Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

Resta salva la facoltà di rivolgersi al giudice nel caso in cui il cliente non fosse soddisfatto della decisione dell'ABF o la mediazione si dovesse concludere senza raggiungimento di un accordo.

Se il cliente intende rivolgersi al giudice, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF, secondo la procedura sopra illustrata, oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione. Nel contratto è possibile pattuire che la mediazione sia esperita presso il Conciliatore BancarioFinanziario di cui sopra. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

LEGENDA

Tasso di interesse debitore	Corrispettivo riconosciuto alla Banca dal cliente per l'utilizzo di mezzi finanziari concessi a quest'ultimo dalla Banca stessa.
Periodicità di capitalizzazione degli interessi	Periodicità con la quale gli interessi vengono conteggiati e addebitati in conto, producendo ulteriori interessi. Nell'ambito di ogni singolo rapporto contrattuale viene applicata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori.
Tasso di interesse di mora	Importo che il cliente deve corrispondere per il ritardato pagamento delle somme da lui dovute in caso di revoca, da parte della banca, del finanziamento per qualsiasi motivo.
Tasso debitore effettivo	Valore del tasso, rapportato su base annua, che tiene conto degli effetti della periodicità – se inferiore all'anno - di capitalizzazione degli interessi.
Commissione di massimo scoperto	Commissione percentuale applicata dalla Banca, nel periodo di tempo corrispondente alla periodicità di capitalizzazione degli interessi, sul massimo saldo debitore, comunque entro il limite del fido concesso, qualora il conto presenti un saldo a debito per un periodo continuativo pari o superiore a trenta giorni.
Commissione sulla messa a disposizione di fondi	Compenso per l'impegno della Banca di tenere a disposizione del Cliente riserve liquide commisurate all'ammontare dell'affidamento concesso. E' calcolata sull'importo medio dell'affidamento concesso al cliente nel periodo di liquidazione e applicata con periodicità trimestrale.
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Indica il costo totale del credito, espresso in percentuale annua sull'ammontare del prestito concesso.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM relativo alla categoria "finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale", aumentarlo di un quarto, aggiungere quattro punti percentuali (se la differenza è superiore bisogna ridurre il tasso in misura tale che la differenza con il TEGM non superi gli otto punti) e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.
Valuta	Data di inizio di decorrenza degli interessi.